



Civile Sent. Sez. 1 Num. 24868 Anno 2015

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 09/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 22377-2009 proposto da:

UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A. (C.F./P.I.
03656170960), società conferitaria da parte di
UNICREDIT S.P.A. del ramo di azienda bancario
"Corporate" del BANCO DI SICILIA S.P.A., in persona
dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso
l'avvocato ENRICO CARATOZZOLO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2015

1738



MAZZEI ANTONINO, nella qualità di Curatore del
FALLIMENTO MANGANARO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso l'avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato
e difeso dall'avvocato FABRIZIO GUERRERA, giusta
procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 392/2008 della CORTE D'APPELLO
di MESSINA, depositata il 11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato CARATOZZOLO che
si riporta agli atti;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato CICCOTTI,
con delega, che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il Fallimento Manganaro Costruzioni Generali s.p.a agiva nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a. ex art.67,2° comma 1.f., per ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse solutorie indicate, effettuate in scopertura di conto extrafido dalla società nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sul presupposto della consapevolezza da parte della Banca dello stato di insolvenza della società, per l'ammontare indicato.

Costituitasi, la Banca contestava in particolare la natura solutoria delle rimesse ed il requisito soggettivo della domanda.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 4/3/2004, accoglieva la domanda.

La Corte d'appello, con sentenza del 7//2008- 11/7/2008, ha respinto l'impugnazione del Banco di Sicilia.

In particolare, la Corte del merito ha respinto il primo motivo, rilevando che era stato correttamente adottato dal Tribunale il criterio del saldo disponibile, senza contraddizione con l'affermazione della tendenziale coincidenza di tale saldo con quello per valuta relativamente agli accrediti di titoli di terzi, col saldo contabile per le operazioni a debito, per i versamenti in contanti ed i bonifici, attesa la natura di giroconti che non pone la questione della verifica del buon fine

3



dell'operazione, che costituisce l'unica ragione per cui il saldo disponibile può non coincidere temporalmente, col saldo contabile; ed il C.t.u., al di là delle enunciazioni verbali, si era attenuto a questi principi, individuando la data delle rimesse in base al saldo contabile e la contestuale entità delle scoperture di c/c in base al saldo per valuta.

Ha ritenuto correttamente esclusa dal primo Giudice la ricorrenza di operazioni bilanciate, potendosi attribuire alla situazione riferita dalla banca solo un valore indiziario della correlazione tra le operazioni indicate, insufficiente in assenza di altri elementi ad integrare la prova richiesta; ha concluso nel senso di ritenere che erano stati ben valutati i conti quali autonomi pur in presenza di un collegamento di fatto tra gli stessi, trattandosi solo di un meccanismo interno di alimentazione inopponibile al fallimento.

La Corte territoriale ha respinto il secondo motivo, relativo al requisito soggettivo, rilevando che era pacifica la sussistenza di protesti a carico della società su istanza della stessa banca convenuta in revocatoria, e, a ritenere detto fatto insufficiente, assumeva decisivo rilievo la dichiarazione resa in sede di istruttoria prefallimentare (il 21/12/1993, pochi giorni prima del fallimento) dal Direttore della sede del Banco all'epoca dei



fatti, che lo stato di crisi di tutte le attività del gruppo era nota al Banco ed alle altre banche da circa un anno e tre mesi, e quindi già in data antecedente alle operazioni di cui si tratta.

Ricorre sulla base di quattro motivi Unicredit Corporate Banking s.p.a., conferitaria da parte di Unicredit s.p.a. del ramo d'azienda bancario "Corporate" del Banco di Sicilia, riveniente ad UniCredit s.p.a. con l'atto di fusione del 20/10/2008.

Si difende con controricorso il Fallimento, che ha altresì depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.67 l.f. e del vizio di motivazione sulla individuazione delle rimesse revocabili; il C.T.U. aveva seguito il criterio del saldo per valuta e non del saldo disponibile, mentre il Tribunale prima e la Corte d'appello dopo hanno dichiarato di aderire al criterio del saldo disponibile e, con un evidente salto logico, hanno condiviso le conclusioni del C.T.U.

Parte ricorrente articola in chiusura del motivo il quesito di diritto e la sintesi, ex art.366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.

2.1.- Il vizio dedotto ex art. 360 n.3 c.p.c. è infondato.



Nella individuazione delle rimesse revocabili, la Corte d'appello ha chiaramente applicato il criterio del saldo disponibile, ed ha specificamente motivato in relazione alla coincidenza, per le determinate operazioni indicate, di detto criterio con quello per valuta, salva la prova contraria, nel caso non fornita dalla parte interessata a contestare detto esito (e sulla coincidenza tra il saldo disponibile ed il saldo per valuta a ragione del tipo di rimessa, salva la prova contraria da parte della banca dell' anteriorità del pagamento da parte del terzo rispetto alla valuta o, comunque dell' anteriorità della disponibilità da parte del cliente, si richiama la pronuncia 462/1998).

Il vizio di motivazione è invece inammissibile, in quanto prospettato dalla parte in relazione alla mera contrapposizione tra due regole di diritto e non già sulla valutazione del fatto extraprocessuale.

1.2- Col secondo mezzo, Unicredit si duole dei due vizi ex art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., facendo valere l' interpretazione errata dalla Corte d'appello, che avrebbe in tesi assimilato il concetto di operazioni infragiornaliere prospettato dalla Banca a quello delle operazioni bilanciate.

Secondo la parte, la *quaestio iuris* e *facti* sottoposta al Giudice di merito non riguardava la natura delle operazioni



(ovvero, se fossero o meno bilanciate), ma solo quella del "posizionamento" corretto delle operazioni avvenute nello stesso giorno, e non necessariamente bilanciate.

E secondo l'orientamento del S.C., per le operazioni infragionali vale il principio del computo prioritario di tutti i versamenti e delle rimesse, senza tener conto della cronologia risultante dall'estratto conto.

2.2.- Il motivo è inammissibile.

Il principio di diritto invocato è stato reiteratamente espresso da questa Corte e, tra le ultime nelle pronunce 7158/2012 e 14676/2007; detta seconda pronuncia, in particolare, si è espressa in modo chiaro e completo nel senso che, qualora risultino compiute plurime operazioni di segno opposto nell'arco di una stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, incombe al Fallimento l'onere di provare la cronologia dei singoli movimenti, non essendo idoneo a tal fine né l'ordine dell'estratto conto della banca, né l'indicazione delle schede contabili; tale onere può essere tuttavia adempiuto anche mediante la prova logica, in base all'assunto, favorevole alla banca, che computando prioritariamente tutti i versamenti e le rimesse, costituiscano ancora atti solutori i versamenti compresi tra lo scoperto di apertura ed il limite del fido; il ricorso alla prova logica è peraltro necessario soltanto quando i versamenti sono preceduti o intervallati da

h
7



operazioni di prelievo allo scoperto, e l'ordine logico delle operazioni compiute nell'ambito della stessa giornata non assume rilievo quando il conto abbia saldo scoperto sia all'inizio che al termine delle operazioni giornaliere, e le rimesse in conto della giornata non siano di entità tale da fare mai abbassare il saldo entro il limite del fido, dovendosi in tal caso riconoscere alle rimesse stesse comunque e sempre effetto estintivo del credito della banca.

Ne consegue che, al fine di poter applicare il principio in oggetto devono sussistere le plurime operazioni infragiornaliere, nella sussistenza degli elementi di fatto sopra sintetizzati.

Ciò posto, vanno valutati il quesito di diritto e la sintesi che la parte ha articolato, in osservanza del disposto di cui all'art.366 bis c.p.c.

Il quesito di diritto è del tutto generico, ponendo in astratto la questione delle operazioni infragiornaliere, in sé postulate; la sintesi è a sua volta inammissibile, oltre che per genericità, anche per il riferimento ad "una operazione infragiornaliera", di per sé inconciliabile con la necessaria pluralità delle operazioni per rientrare nella categoria di cui si tratta.

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente censura la pronuncia impugnata, sempre sotto i due profili del vizio di

h
8



violazione e falsa applicazione dell'art.67 l.f. e del vizio di motivazione, sostenendo l'applicabilità del criterio del massimo scoperto, principio di fonte giurisprudenziale, che ha trovato il preciso riscontro normativo con la l.35/05, dovendosi riconoscere efficacia *ex tunc* alle regole sulla revocabilità delle rimesse in conto corrente secondo il nuovo dettato di legge.

2.3.- Il motivo è infondato.

Come affermato, tra le ultime, nelle pronunce 20834/2010 e 5962/08, le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare a seguito dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell'ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche; ne consegue che anche la disposizione dell'art. 70 legge fall. ha natura innovativa e non d'interpretazione autentica, ove introduce, per l'ipotesi di fondatezza dell'azione - allorchè la banca non ha provato che le rimesse non avevano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito ovvero tale riduzione risulti comunque provata - un limite oggettivo al predetto obbligo di restituzione, secondo il criterio del massimo scoperto, cioè del differenziale tra



l'ammontare raggiunto dalle pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e quello alla data del fallimento.

1.4.- Col quarto mezzo, la Banca si duole dei vizi ex art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione alla ritenuta *scientia decoctionis*.

2.4.- Il quesito di diritto, articolato in riferimento al principio che la prova del requisito soggettivo deve vertere sulla conoscenza dello stato di insolvenza e non sull'astratta conoscibilità, è inammissibile non solo perché generico, ma perché la Corte d'appello ha correttamente fatto riferimento al criterio in oggetto.

E' altresì inammissibile il vizio di motivazione, atteso che il Giudice del merito non si è basato solo sulle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle Banche, tra cui il Banco di Sicilia, né sulla sussistenza di protesti riguardanti altra società, ma ha in prima battuta, prima ancora di passare a valutare le dichiarazioni rese dal Direttore della Sede di Messina del banco di Sicilia all'epoca dei fatti, evidenziato la sussistenza di protesti elevati a carico della società poi fallita su istanza della stessa Banca convenuta in revocatoria.

Ed è detto accertamento, in sé rilevante ai fini della prova del requisito soggettivo della revocatoria, che la ricorrente oblitera completamente, muovendo dalla premessa

opposta, facendo riferimento ai protesti elevati su richiesta di altre banche.

3.1.- Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 29 ottobre 2015

Il Presidente